

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 880

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEUCCI, LOBIANCO, CRISTOFORI, MAZZARRINO, ANDREONI,
PREARO, ARMANI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA,
BALASSO, SPERANZA**

Presentata il 22 gennaio 1969

Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'azienda di Coltano (Pisa) già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, relativa al miglioramento delle condizioni che caratterizzarono nel 1957 il trasferimento dell'azienda di Coltano di proprietà dell'Opera nazionale combattenti ai mezzadri coltivatori, vuole essere il punto d'arrivo e la conveniente soluzione di una vicenda che ha registrato l'insorgere, nel decorso decennio, di non poche difficoltà, soprattutto sul piano dei rapporti tra coltivatori acquirenti e istituto di credito mutuante.

L'azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti, venne trasferita col beneficio delle provvidenze intese a promuovere la formazione di proprietà coltivatrici. Il trasferimento venne operato nel 1957 attraverso la concessione di un mutuo da parte del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 1° febbraio 1956, n. 53. Detta legge prorogò al 30 giugno 1960 i termini di validità del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e introdusse opportune modifiche tra le quali la riduzione del tasso d'interesse determinata da una più incisiva partecipazione dello Stato nel pa-

gamento degli interessi stessi che dal 3,50 per cento venne portata al 4,50 per cento.

L'esperienza ha dimostrato la insufficienza della incentivazione statale, tanto che con leggi successive il tasso d'interesse venne ulteriormente ridotto: al 2 per cento con l'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, cioè col « Piano verde » n. 1, ponendosi a carico dello Stato la differenza tra costo effettivo dell'operazione e il tasso agevolato. Ma anche questa condizione venne successivamente migliorata.

La legge 26 maggio 1965, n. 590, infatti, nell'istituire per la concessione dei mutui uno speciale « fondo di rotazione », ha ridotto ulteriormente — all'1 per cento — il tasso d'interesse. E questo deve considerarsi il traguardo d'arrivo di una faticosa esperienza, la quale deve convincerci che il trasferimento di terre in proprietà a coltivatori diretti non può sopportare oneri eccessivi se vuole assicurare il formarsi di imprese coltivatrici efficienti.

La presente proposta di legge consta di cinque articoli. Con l'articolo 1, il tasso d'interesse dei mutui già concessi dal Consorzio na-

zionale per il credito agrario di miglioramento agli ex mezzadri dell'azienda di Coltano (Pisa) viene ridotto all'1 per cento, cioè alle condizioni di maggior favore contemplate dalla vigente legislazione e con effetto retroattivo, disponendo i relativi conguagli. L'articolo 2 provvede a prorogare, per un altro trentennio, il periodo di ammortamento del residuo debito, comprendendovi anche le rate il cui ammortamento venne differito ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, sui danni alluvionali. È chiaro che anche su dette rate dovrà applicarsi il tasso ridotto ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge, con esclusione di qualsiasi gravame accessorio.

Particolarmente importante è il disposto dell'articolo 3 relativo alla concessione, in favore delle aziende trasferite, di prestiti di esercizio al tasso del 2 per cento, in analogia a quanto contemplato dalla legge 26 maggio 1965, n. 590. Con l'articolo 4 si è ritenuto doversi estendere ai mutui e prestiti di cui ai

precedenti articoli la garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario » istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (« Piano verde » n. 1), sino all'ammontare della complessiva perdita accertata dopo esperite le procedure di riscossione coattiva.

Com'è dato rilevare, il presente provvedimento non importa innovazioni alle norme della più aggiornata legislazione sulla proprietà coltivatrice, bensì ne estende la portata agli acquisti concernenti l'azienda di cui trattasi. E ciò in considerazione del fatto che detti acquisti si appalesarono, al vaglio delle successive esperienze, particolarmente onerosi, sia in rapporto a manifeste caratteristiche ecologiche sia in relazione al verificarsi di avversità atmosferiche che profondamente incisero sulla produttività dei terreni.

Per questi motivi d'ordine economico (e per gli evidenti riflessi d'ordine sociale) si è certi che, onorevoli colleghi, non mancherà alla presente proposta di legge la vostra comprensione e il sostegno del vostro suffragio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei trasferimenti in proprietà operati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive proroghe e modificazioni, in favore dei mezzadri dell'azienda di Coltano (Pisa) già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti viene applicato, con decorrenza dalla data di concessione dei mutui, il tasso d'interesse dell'1 per cento. Ai relativi conguagli si provvederà in sede di pagamento delle rate di ammortamento che andranno a scadere a datare dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Al pagamento delle rate scadute e all'ammortamento del residuo debito i mutuatari provvederanno in un trentennio a datare dall'entrata in vigore della presente legge. Nell'ammortamento saranno comprese anche le rate il cui pagamento venne differito ai sensi dell'articolo 17 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sui danni alluvionali.

ART. 3.

Ai proprietari dei terreni dell'azienda di Coltano acquistati ai sensi del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive proroghe con le modifiche apportate ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, potranno essere concessi prestiti al tasso agevolato del 2 per cento per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame.

I fondi necessari saranno attinti dal fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590.

ART. 4.

I mutui di cui agli articoli 1 e 2 e i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che l'istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive, a decorrere dall'inizio dell'ammortamento trentennale disposto ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) con autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di spesa sul bilancio di previsione per l'esercizio 1968;

b) per gli esercizi successivi, con imputazioni di spesa nei relativi capitoli di bilancio.